



Comune di Taino
Provincia di Varese



REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 in data 29/11/2023

INDICE

- Art. 1 – Costituzione di Gruppo Comunale di Protezione Civile
- Art. 2 – Il Sindaco
- Art. 3 – Obiettivi del Gruppo
- Art. 4 – Attività del Gruppo
- Art. 5 – Ammissione al Gruppo, esclusione, limiti di partecipazione
- Art. 6 – Aspiranti volontari
- Art. 7 – Volontari effettivi
- Art. 8 – Modalità di attivazione dei Volontari
- Art. 9 – Diritti del Volontario di Protezione Civile
- Art. 10 – Doveri del Volontario di Protezione Civile
- Art. 11 – Perdita della qualità di appartenente al Gruppo e sanzioni
- Art. 12 – Organi del Gruppo
- Art. 13 – Assemblea dei volontari iscritti al Gruppo
- Art. 14 – Consiglio Direttivo
- Art. 15 – Coordinatore operativo
- Art. 16 – Gruppo di Coordinamento Volontari di Protezione Civile
- Art. 17 – Organizzazione operativa del Gruppo
- Art. 18 – Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI
- Art. 19 – Norme amministrative e finanziarie
- Art. 20 – Diffusione e conservazione del Regolamento
- Art. 21 – Entrata in vigore
- Art. 22 – Legislazione vigente in materia di Volontariato di Protezione Civile

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1 – Costituzione di Gruppo Comunale di Protezione Civile

- 1) Con delibera di Consiglio Comunale nr. 49 del 28/11/2000, è stato costituito il gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Taino, di seguito denominato “*Gruppo*”, con sede legale nel Comune di Taino. Lo scopo, gli obiettivi e le attività del gruppo erano stati normati con apposito Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 28 del 29/11/2022, i cui contenuti vengono integrati dal presente disciplinare in conformità a quanto previsto dall’art. 35 c.1, del D.Lgs. nr.1/2018 e, in quanto compatibile, dall’art. 21 del D.Lgs. nr.117/2017 e alla luce dell’approvazione del Regolamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile nr.10 del 19/12/2022 e la direttiva del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare del 22/12/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr. 53 del 03/03/2023.
- 2) Il Gruppo è un Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea, o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, che scelgono di aderire volontariamente e che abbiano un’età compresa tra i diciotto e i settantacinque anni ed abbiano dimora preferibilmente nel comune di Taino, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell’ambito della Protezione Civile, in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza.
- 3) Il Comune provvede all'iscrizione del Gruppo nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Lombardia, e nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore".

Art. 2 – Il Sindaco

- 1) Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del Gruppo; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del Gruppo, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 112018.
- 2) Il Sindaco è legale rappresentante del Gruppo e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.
- 3) Il Sindaco nomina con proprio decreto il Coordinatore ed il Vice Coordinatore del Gruppo. Il Sindaco può comunque avvalersi di un Assessore che lo coadiuvi nell’espletamento dei compiti di Protezione Civile. Il Responsabile del Servizio Polizia Locale oppure personale del medesimo Servizio da questi delegato, si occupa dell’organizzazione dei propri Servizi nei quali collabora il personale volontario appartenente al Gruppo.

In assenza delle figure di Responsabile Segreteria e Responsabile Formazione nominati tra i volontari del Gruppo, la Polizia Locale si occuperà della predisposizione di tutti gli atti necessari al corretto funzionamento del Gruppo, compreso l’approvvigionamento del vestiario e di tutte le attrezzature utili allo svolgimento dei servizi.

Il Sindaco, al verificarsi di emergenze nell’ambito del territorio comunale, si avvale della struttura del Servizio Protezione Civile per il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite da calamità e provvede ai primi necessari interventi.

Il Gruppo è apartitico e apolitico ed è senza alcun fine di lucro.

È fatto divieto ai Volontari, pena l’espulsione, di svolgere, in occasione del Servizio o di riunioni convocate per l’organizzazione del Servizio, attività politiche, economiche o comunque non inerenti lo scopo collettivo.

È altresì fatto divieto di utilizzare strutture, mezzi o simboli della Protezione Civile fuori dal Servizio oppure durante attività non strettamente correlate con l’ambito del volontariato di Protezione Civile, se non motivatamente autorizzate.

Art. 3 – Obiettivi del Gruppo

- 1) Il Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del d.lgs. n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y) del comma 1 dell'articolo 5, del d.lgs. n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Il Gruppo concorre al servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 1/2018, ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del d.lgs. 1/2018, e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4 – Attività del Gruppo

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al d.lgs. 81/2008 e atti conseguenti.
- 2) Il Gruppo, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del d.lgs. n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
- 3) Il Gruppo opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.
- 4) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - Il Registro dei Volontari iscritti;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 12.

Il Gruppo ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5 – Ammissione al Gruppo, esclusione, limiti di partecipazione

- 1) Possono essere ammessi al Gruppo i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
- 2) Al Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni statutarie in materia.
- 3) Ai sensi del R.R. 10/2022, art. 6, c. 5, lettera c), i volontari che assumano una delle cariche previste dal presente regolamento dovranno rilasciare annualmente la dichiarazione di non aver riportato condanne penali, anche in via non definitiva, per reati dolosi contro le persone, il patrimonio, la pubblica amministrazione, o l'ordine pubblico.
- 4) L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati

i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:

- presentazione di apposita domanda predisposta dal Comando Polizia Locale, corredata da n. 1 fotografia formato tessera;
- elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
- copia del documento di identità in corso di validità;
- copia del Codice Fiscale;
- presentazione di certificato medico di "sana e robusta costituzione fisica" che attesti l'idoneità psicofisica in relazione all'attività da svolgere;
- è preclusa l'appartenenza del singolo Volontario a più Gruppi e/o Associazioni di Protezione Civile.

- 5) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del Gruppo di cui all'articolo 12.
- 6) In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
- 7) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al Gruppo, anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

Art. 6 – Aspiranti volontari

- 1) L'aspirante Volontario, dovrà obbligatoriamente (salvo cause ostative di forza maggiore) partecipare al primo corso base per Volontario di Protezione Civile e se superato il corso positivamente potrà essere qualificato quale Volontario del Gruppo Comunale di Taino.
L'aspirante volontario dovrà essere informato ed accettare tutti i contenuti del presente Regolamento, che gli verrà consegnato, come previsto dal successivo articolo.
- 2) Prima del superamento del corso base, l'aspirante volontario potrà operare, previa valutazione del Coordinatore, solo in contesti a basso rischio in cui sia accompagnato da almeno un volontario con minimo 3 (tre) anni di servizio presso il Gruppo Comunale di Taino e lo stesso potrà essere munito esclusivamente di pettorina rifrangente di colore giallo. Solo successivamente all'avvenuto superamento del corso base, potrà essere dotato di divisa d'ordinanza completa.
Agli aspiranti volontari non è consentita la guida di automezzi di servizio, ma possono salirvi in qualità di passeggeri.
- 3) Il Volontario di Protezione civile in possesso di abilitazioni di impiego specialistiche è chiamato a frequentare i corsi di aggiornamento sia di carattere teorico che pratico per il mantenimento della operatività delle specifiche specialità, previa autorizzazione del Coordinatore, di concerto con il Responsabile della Formazione. I corsi di aggiornamento ai quali potrà partecipare sono quelli organizzati da Provincia di Varese o altre province, da Regione Lombardia o altre Regioni, nonché a quelli previsti dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. La partecipazione a corsi di formazione per acquisire la competenza e operatività per attività di carattere specialistico, devono essere autorizzati dal Coordinatore sentito il Responsabile della Formazione (ove eletto), unicamente a quei Volontari che abbiano una anzianità di servizio di almeno 1 (uno) anno, e che abbiano frequentato con interesse e continuità le attività del Gruppo.

Art. 7 – Volontari effettivi

- 1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al Gruppo e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
- 2) I volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, NON possono e NON devono operare in alcun caso se non coperti da polizza assicurativa a norma di legge, stipulata dall'Amministrazione comunale, agli stessi verranno consegnati:
 - copia della polizza assicurativa di cui al presente comma, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - tesserino di appartenenza al Gruppo;
 - vestiario e DPI idonei;

- copia del Regolamento.

Il tesserino di riconoscimento che ne certifica le generalità e l'appartenenza al Gruppo di Protezione Civile, sarà il solo segno di riconoscimento di chi opera come Volontario di Protezione Civile.

I Volontari NON possono e NON devono operare in alcun caso se non coperti da polizza assicurativa a norma di legge, stipulata dall'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento dell'attività di Protezione Civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della legge 266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione od altri provvedimenti legislativi in materia.

In caso di infortunio di qualsiasi entità, anche lieve, durante le attività di istituto di cui alla normativa e regolamenti vigenti, il Volontario deve darne tempestiva notizia verbale e in subordine scritta, al Coordinatore o suo delegato, illustrando dettagliatamente quanto avvenuto, precisando le circostanze, luogo ora e citando l'eventuale presenza di testimoni all'infortunio.

3) I Volontari di Protezione Civile potranno operare:

- nel territorio del Comune di Taino e in quelli dei Comuni eventualmente convenzionati, nel rispetto delle norme vigenti in materia e del presente Regolamento nell'ambito delle funzioni e attività citate nel Piano di Emergenza;
- nel territorio Nazionale e Internazionale, su attivazione del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, Regione Lombardia e Provincia di Varese;
- I Volontari potranno altresì essere impiegati in ausilio alla Polizia Locale e altre forze dell'Ordine nel rispetto delle norme regolamentari, direttive, circolari, di cui alla normativa vigente in materia.

Art. 8 – Modalità di attivazione dei Volontari

1) L'impiego del personale è organizzato dal Coordinatore attraverso comunicazione diretta a tutti i volontari del Gruppo, successivamente all'attivazione da parte del Sindaco o dell'Assessore delegato.

Il Coordinatore si occuperà della predisposizione di turni in base alle disponibilità dei singoli volontari.

Laddove se ne verifichi la necessità, specialmente in occasione di eventi a carattere culturale, ricreativo o sportivo sul territorio del Comune di Taino, il coordinamento delle attività deve essere svolto in accordo con il Responsabile del Servizio Polizia Locale o suo delegato.

Qualora i volontari siano chiamati ad operare in occasione di eventi che coinvolgono altri comuni eventualmente convenzionati con il Comune di Taino per il Servizio di Protezione Civile, l'impiego degli stessi sarà gestito dal Responsabile del Servizio Protezione Civile del Comune capofila.

2) Al verificarsi dell'emergenza, il Sindaco o suo delegato, coadiuvati dal Responsabile della Polizia Locale, dal Coordinatore e dal Vice Coordinatore, attivano l'Unità di Crisi Locale (U.C.L.) e il Centro Operativo Comunale (C.O.C) e assumono la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione e provvedono agli interventi necessari dandone immediata comunicazione agli Enti superiori di competenza, alla Prefettura, al Settore Protezione Civile della Provincia di Varese, al settore Protezione Civile Regionale, al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, ove necessario.

Quando la calamità naturale o l'evento non può essere fronteggiato con personale e mezzi a disposizione del Comune o della convenzione di Comuni, il Sindaco di Taino chiede, se necessario, l'intervento di altre forze e strutture operanti nell'ambito della Provincia di Varese, ovvero al Prefetto e a Regione Lombardia, oppure al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, che adottano i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale U.C.L. di Protezione Civile.

3) In caso di manifestazioni a carattere culturale, sportivo o ricreativo, qualora gli organizzatori necessitino l'ausilio della Protezione Civile, gli stessi devono obbligatoriamente redigere richiesta indirizzata al Sindaco da presentare all'Ufficio Protocollo del Comune di Taino almeno una settimana prima dell'evento, indicando, nell'istanza, gli orari di svolgimento della manifestazione. In presenza di formale richiesta pervenuta oltre i termini suddetti, non potrà essere garantito il servizio.

Art. 9 – Diritti del Volontario di Protezione Civile

1) Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del d.lgs. n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del d.lgs. 1/2018.

- 2) Gli appartenenti al Gruppo comunale di Volontari di Protezione Civile sono tenuti a partecipare alle attività di studio, prevenzione e soccorso con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione, oltre a mantenere un aspetto decoroso ed un comportamento adeguato all'incarico che sono chiamati a compiere. Essi non possono svolgere, nelle vesti di Volontari di Protezione Civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate.
- 3) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.
- 4) Ai volontari saranno garantiti, purché il Gruppo Comunale di Protezione Civile sia iscritto presso l'apposito registro del Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli **artt. 9 e 10 del DPR 194/2001** e ss.ii.mm., nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza, debitamente attivate dal Dipartimento di Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:
 - a) **mantenimento del posto di lavoro:** al volontario impiegato in attività addestrativa, servizio e interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo di tempo impiegato, il mantenimento del posto di lavoro, (il distacco dalle attività lavorative per l'impiego in attività addestrative e o di simulazione o in attività di emergenza è a completa discrezione del Datore di Lavoro);
 - b) **mantenimento del trattamento economico e previdenziale:** al volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore stesso, che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego;
 - c) **copertura assicurativa:** i componenti del gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato per le attività di Istituto, su tutto il territorio nazionale, da copertura assicurativa stipulata dalla Amministrazione Comunale;
 - d) **rimborso spese sostenute:** al volontario spetta il rimborso delle eventuali spese impreviste, ma preventivamente autorizzate anche verbalmente dal Coordinatore o suo delegato, sopraggiunte in attività emergenziali, comandate dall'autorità comunale U.C.L. di Protezione Civile o da altri Enti (Provincia di Varese, Regione Lombardia, Dipartimento Nazionale di Protezione Civile) ai quali poi sarà richiesto ove possibile il rimborso;
 - e) **Tali spese** dovranno essere puntualmente documentate, così come il chilometraggio effettivamente percorso, per la corresponsione del costo del carburante riferito alle tariffe in vigore al momento del rifornimento.
- 5) L'Amministrazione del Comune di Taino, nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni dal Gruppo Volontari e compatibilmente con gli stanziamenti economici a disposizione della stessa Amministrazione, è tenuta a fornire in comodato d'uso l'equipaggiamento ai Volontari.
Al Volontario in possesso di abilitazioni in attività di carattere specialistiche, verrà dotato di idonea attrezzatura e o vestiario e Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.),

Art. 10 – Doveri del Volontario di Protezione Civile

- 1) I volontari sono tenuti a:
 - a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi, una volta iniziato un servizio questo non deve mai essere abbandonato od interrotto dal Volontario, se non su ordine del Coordinatore, del Vice Coordinatore o del Capo Squadra per gravi casi evidenti, comunque comunicati ed approvati dai referenti suddetti;
 - b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
 - d) Al Volontario/a è fatto divieto di apportare modifiche tali da compromettere l'uniformità e le caratteristiche antinfortunistiche della divisa d'ordinanza e di apporre scritte, adesivi o quant'altro non attinente il servizio di Protezione Civile, ovvero non autorizzato.
Al Volontario/a è vietata la detenzione, in pubblico, di coltelli o altro che assuma la definizione di "armi improprie".
Il Volontario/a deve tenere in ordine (pulita ed integra) la dotazione ricevuta, in caso di danni alla divisa e D.P.I., per dolo, verranno addebitati i costi di riparazione.
 - e) partecipare alle riunioni e alle assemblee del Gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune, o dal Gruppo, o alle quali il Comune o

il Gruppo prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;

- f) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 15 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio
- g) Il comportamento del Volontario deve essere irreprensibile e teso a rispondere il più possibile al bisogno del cittadino;
- h) Il Volontario si impegna, nei limiti delle disponibilità personali e familiari, a essere ordinariamente reperibile telefonicamente al fine di poter essere informato di possibili allerte meteo o altro di urgente per poterne reperire la disponibilità a operare in casi di emergenza prevista o in atto. In caso di imprevedibili indisponibilità il Volontario dovrà tempestivamente informare il Coordinatore, oppure, in assenza di questi, il Vice Coordinatore o il Capo Squadra operante. Il Coordinatore, dovrà informare il Responsabile del Servizio Polizia Locale o suo delegato in caso di indisponibilità improvvisa di un volontario in tutti i casi in cui la Protezione Civile è chiamata ad operare (escluso le esercitazioni).

- 2) L'autista a cui viene affidato il mezzo è responsabile del mezzo stesso e della sua custodia all'esterno della rimessa o sede e curando che venga chiuso; è responsabile del materiale a bordo, ovvero deve assicurarsi che, al termine degli interventi o addestramenti, tutto il materiale che necessita di essere riposto in magazzino sia effettivamente rientrato nello stesso, ferma restando l'individuale responsabilità dei volontari nell'utilizzo delle attrezzature.

Ogni autista compilerà il registro di bordo indicando motivazione ed orario di utilizzo del mezzo (partenza ed arrivo), km percorsi e nominativo del conducente.

L'autista è altresì responsabile della sicurezza in viaggio dei trasportati.

Dovrà altresì segnalare verbalmente al Coordinatore e registrare sul registro di bordo, annotazioni su eventuali problemi tecnici (motore ecc.) del mezzo, in particolare problemi tecnici che possano recare pericolo alla guida.

Eventi fortuiti (e casuali), come le infrazioni al Codice della Strada, saranno di volta in volta addebitate all'autista individuato attraverso il registro di bordo dal Coordinatore, trasmettendone i dati al Protocollo del Comune di Taino per gli adempimenti di competenza, che tenendo conto anche della ripetitività, entità e gravità dell'infrazione potrà inibire alla guida dei mezzi, o sospendere o espellere il Volontario responsabile.

Ogni autista deve essere munito di patente della categoria richiesta per la conduzione del veicolo in corso di validità.

L'Autista soggiace obbligatoriamente a quanto disposto dal vigente Codice della Strada ed è responsabile Penalmente e Civilmente di ogni infrazione a Leggi e Regolamenti che possa causare danni a cose e persone.

Art. 11 – Perdita della qualità di appartenente al Gruppo e sanzioni

- 1) Il volontario che, senza comunicazione alcuna, rimarrà assente in modo totale per un periodo di mesi 3 (tre) dall'attività del Gruppo Volontari, incorrerà in un richiamo scritto da parte del Coordinatore.
Il volontario che, ricevuto il richiamo scritto, non produrrà giustificazione alcuna e protrarrà la sua assenza per ulteriori (tre) mesi, perderà automaticamente la qualifica di Volontario di Protezione Civile in questo Gruppo Volontari.
- 2) La qualità di appartenente al Gruppo si perde inoltre per:
 - a) recesso volontario presentato dal volontario;
 - b) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - c) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al Gruppo.
- 3) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 13 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
- 4) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al Gruppo in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.
- 5) Una volta persa l'appartenenza al Gruppo, il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.
- 6) Tutti i volontari, compresi gli appartenenti al Gruppo di Coordinamento, devono obbligatoriamente

effettuare almeno 30 ore di servizio all'anno (dal 1 gennaio al 31 dicembre) e devono essere presenti almeno in occasione di una manifestazione/evento di carattere culturale, ricreativo o sportivo organizzato all'interno del territorio del Comune di Taino nel corso dell'anno.

Qualora il volontario non dovesse effettuare il numero minimo di ore di presenza previsto nell'arco dell'anno, salvo gravi casi di impedimento opportunamente comunicati al Sindaco o suo delegato o al Responsabile del Servizio Polizia Locale o suo delegato, verrà espulso per infrazione al presente Regolamento con comunicazione scritta del Coordinatore.

- 7) In tutti i casi di perdita della qualità di appartenenti al gruppo, il Volontario, **entro 15 (quindici) giorni** dalla comunicazione di dimissione presentata per iscritto all'Ufficio Protocollo del Comune di Taino o brevi mano al Coordinatore o al Vice Coordinatore, dovrà **restituire la divisa e D.P.I. dati in dotazione**. **Trascorsi infruttuosamente i 15 giorni per la consegna**, il Coordinatore inviterà per iscritto il Volontario alla consegna di quanto in argomento **entro 15 giorni dalla notifica dell'atto di sollecito**. In caso di ulteriore inadempienza verranno informati gli Uffici Comunali Competenti per l'adozione di ulteriori atti per la consegna del vestiario e D.P.I. o risarcimento economico del valore commerciale di quanto impropriamente non riconsegnato alla Pubblica Amministrazione, fatta salva la Denuncia all'Autorità Giudiziaria, per appropriazione indebita di bene pubblico.

Art. 12 – Organi del Gruppo

- 1) Il Gruppo è dotato dei seguenti organi:
- a) Assemblea dei volontari iscritti al Gruppo;
 - b) Consiglio Direttivo o Gruppo di Coordinamento;
 - c) Coordinatore Operativo.

Art. 13 – Assemblea dei volontari iscritti al Gruppo

- 1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del Gruppo, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del Gruppo. È convocata e si riunisce almeno 2 volte l'anno.
- 2) L'Assemblea è convocata ordinariamente dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei (App di Messaggistica on-line - Mail – Telefonicamente) di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi. In via straordinaria, può essere convocata su richiesta del Sindaco, del suo delegato alla Protezione Civile, dal Responsabile del Settore di Protezione Civile, dei Capi Squadra o di almeno un quinto dei volontari mediante con le modalità sopra descritte.
- 3) L'Assemblea ordinariamente è presieduta dal Coordinatore o dal Vice Coordinatore, oppure, in assenza di entrambi, da persona delegata dal Coordinatore. Possono, tuttavia, parteciparvi a titolo consultivo e se invitati i rappresentanti di altri Gruppi o associazioni di volontariato di Protezione Civile nonché i rappresentanti delle varie istituzioni pubbliche (Regione Lombardia, Provincia di Varese, Prefettura, Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco, ecc.), i quali, in caso di decisioni che prevedono una votazione dei presenti, sono esclusi dal diritto di voto. Potrà altresì partecipare all'assemblea il Sindaco o un suo delegato e Responsabile del Servizio Polizia Locale o suo delegato.
- 4) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei volontari presenti e votanti.
- 5) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
- 6) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
- elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;

- la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo;
 - la proposta di modifica del presente Regolamento al fine di tenerlo aggiornato all'evolversi dell'attività ed alle eventuali modifiche normative. Il Sindaco o suo delegato, dopo avere accertato la validità della richiesta, nei modi e tempi opportuni sottoporranno all'Organo comunale competente per Legge le proposte di modifica.
- 7) I Volontari del Gruppo Protezione Civile Comunale, il Sindaco, l'Assessore di riferimento alla Protezione Civile e la Polizia Locale, possono istituire un gruppo di messaggistica on-line al quale gli stessi potranno accedere con i propri smartphone. All'interno del gruppo di comunicazione devono pervenire unicamente messaggi inerenti le attività di Protezione Civile. Tutti i membri del gruppo sono tenuti a utilizzare un linguaggio appropriato, comunicando con educazione e pacatezza. E' vietata l'attività di invio messaggi spam, pena l'espulsione dal gruppo di messaggistica, salvo casi più gravi, per i quali verrà notificato richiamo scritto dal Coordinatore.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal Coordinatore operativo.
- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
- 3) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
- 4) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del Gruppo, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
 - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art. 15 – Coordinatore operativo

- 1) Il Coordinatore operativo dei volontari del Gruppo è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 13 comma 6 per un periodo di anni 5 ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 1/2018.
Il Coordinatore ed il Vice Coordinatore rimangono in carica cinque (5) anni e possono essere riconfermati con nuovo decreto.
In caso di elezione di nuovo Sindaco lo stesso ha la facoltà di revocare l'incarico assegnato alle suddette figure procedendo alla sostituzione degli stessi attraverso nuova nomina.
- 2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al Gruppo sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
- 3) Assicura la propria reperibilità h24.

- 4) Il Coordinatore operativo organizza le attività del Gruppo secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al Gruppo.
- 5) Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco, all'Assessore delegato alla Protezione Civile oppure al responsabile del Servizio Polizia Locale (o suo delegato) le necessità del Gruppo e rappresenta il Gruppo nelle sedi istituzionali.
- 6) Assicura in collaborazione con il Sindaco la partecipazione del gruppo alle attività di Protezione Civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza).
- 7) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
- 8) Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra.
- 9) Garantisce i turni propri e dei partecipanti al gruppo in maniera equa e prediligendo i volontari che hanno totalizzato meno ore di presenza.
- 10) Assicura, in collaborazione con il Servizio Polizia Locale, il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi materiali, mezzi, strumenti, repertori utili ai fini di Protezione Civile.
Armonizza le iniziative del Gruppo e sovrintende al suo normale ed ordinato funzionamento.
Convoca e presiede le assemblee del Gruppo, di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco, del Responsabile del Servizio Polizia Locale, dei Capi Squadra o di almeno un quinto dei Volontari.
È responsabile dell'operato del Gruppo Volontari durante le sue attività e ne risponde direttamente al Sindaco o al suo delegato alla Protezione Civile. Nel caso di intervento operativo, egli è chiamato a rispondere del Gruppo unitamente al Responsabile Operativo.
Comunica al Sindaco e al Responsabile del Servizio Polizia Locale (o suo delegato), l'elenco dei volontari e gli incarichi da essi affidati con le eventuali variazioni che di volta in volta si presenteranno, segnala altresì ogni deficienza o danneggiamento dell'equipaggiamento.
- 11) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del Gruppo le direttive impartite dal Sindaco ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
- 12) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco una relazione dettagliata sull'attività svolta dal Gruppo nell'anno precedente.
- 13) L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 16 – Gruppo di Coordinamento Volontari di Protezione Civile

Il corretto svolgimento delle attività di Volontariato e l'organizzazione del servizio sono affidate alle seguenti figure:

- **COORDINATORE OPERATIVO;**
- **VICE COORDINATORE OPERATIVO;**
- **CAPO SQUADRA;**
- **RESPONSABILE SEGRETERIA;**
- **RESPONSABILE FORMAZIONE;**
- **RESPONSABILE LOGISTICA.**

Art. 17 – Compiti del gruppo di Coordinamento

- 1) I compiti delle figure di cui al precedente articolo sono così suddivisi:

A) COORDINATORE OPERATIVO

- Compiti decritti all'art.15;

B) VICE COORDINATORE OPERATIVO

- E' eletto dall'assemblea ai sensi dell'art.13 c.6;
- E' nominato dal Sindaco, con decreto;
- Assicura la propria reperibilità in assenza del Coordinatore;
- Collabora ordinariamente con il Coordinatore, con i membri del coordinamento e assume le funzioni del coordinatore in sua assenza.

C) CAPO SQUADRA

- E' nominato dal Coordinatore;
- Il Capo Squadra è il referente della squadra in azione;
- Referenti superiori del Capo Squadra sono il Coordinatore ed il Vice Coordinatore, nei confronti dei quali è responsabile dell'operato della propria Squadra e ai quali è direttamente subordinato;
- In caso di intervento operativo, il Capo Squadra è tenuto ad eseguire le direttive impartite dal Coordinatore e dal Vice Coordinatore.

D) RESPONSABILE SEGRETERIA

- Può essere nominato dal Coordinatore del Gruppo Protezione Civile;
- Il Responsabile della Segreteria in collaborazione con il Responsabile della Polizia Locale si occupa della tenuta dell'archivio delle attività del gruppo, della tenuta della documentazione di rito di ogni volontario, tiene un aggiornamento delle banche dati generali del gruppo, provvede altresì con l'ausilio del coordinatore, vice coordinatore e capi squadra e Responsabile della Formazione (ove nominato), all'aggiornamento delle banche dati del gruppo e dei volontari, sul portale DBVOL di Regione Lombardia;
- Collabora con il Responsabile della Formazione (ove eletto), per l'organizzazione di incontri formativi esercitativi all'interno del Gruppo Volontari e alla organizzazione alla partecipazione a eventi formativi, organizzati da altri gruppi e o organizzazioni di volontariato, di aggiornamento per il mantenimento dei requisiti operativi specialistici e di formazione e di esercitazione;
- Tiene i rapporti di carattere amministrativo con la Provincia, il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e altri Enti.

E) RESPONSABILE FORMAZIONE

- Può essere nominato dai volontari durante le assemblee del Gruppo Protezione Civile;
- Cura la formazione degli allievi e volontari e attraverso l'organizzazione di esercitazioni generali e specialistiche assicura il mantenimento delle capacità manuali/tecniche;
- Informa i volontari della offerta formativa di altri gruppi e organizzazioni e ne coordina, in collaborazione con il referente del servizio di Segreteria del Gruppo dei volontari (se nominato), la partecipazione ai corsi e esercitazioni;
- Verifica periodicamente almeno due volte all'anno le scadenze temporali per il mantenimento delle abilitazioni specifiche acquisite, ovvero calendarizza in accordo con il volontario la partecipazione ai corsi di mantenimento in programmazione.

F) RESPONSABILE LOGISTICA

- Può essere nominato dai volontari durante le assemblee del Gruppo Protezione Civile;
- È responsabile della corretta tenuta del materiale in dotazione al gruppo e ne segnala eventuali danneggiamenti o mancanze al Coordinatore, proponendo integrazioni di mezzi e materiali.

- 2) In caso di mancata nomina del Responsabile di Segreteria, del Responsabile Formazione e del Responsabile Logistica, le funzioni degli stessi dovranno essere svolte dal Coordinatore, tranne per quanto riguarda la predisposizione di tutti gli atti necessari al corretto funzionamento del Gruppo (aggiornamento delle banche dati del gruppo e dei volontari, sul portale DBVOL di Regione Lombardia, istanza di mantenimento requisiti, accettazione delle domande degli aspiranti volontari, iscrizione ai corsi ed esercitazioni, comunicazioni con la Provincia di Varese, Regione Lombardia e il Dipartimento Protezione Civile, nonché tutti gli Enti che collaborano o si servono del Gruppo Protezione Civile di Taino), compreso

l'approvvigionamento del vestiario e di tutte le attrezzature utili allo svolgimento dei servizi che verranno effettuati a cura della Polizia Locale.

Art. 17 – Organizzazione operativa del Gruppo

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle previste dal R.R. 10/2022, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2) Il Gruppo garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
- 3) Il Gruppo si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.
- 4) Durante le emergenze il Gruppo, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del d.lgs. n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato d.lgs. n. 1/2018.
- 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il Gruppo gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 18 – Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

- 1) Il Comune assegna al Gruppo una sede operativa. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione sono a carico del Comune.
- 2) I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale.
- 3) Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al Gruppo mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del Gruppo.
- 4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del Gruppo, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso da parte dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 7) Al Gruppo possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri soggetti.

Art. 19 – Norme amministrative e finanziarie

- 1) Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 1/2018.
- 2) Nel bilancio del Comune sono previsti:
 - a) Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - b) Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del Gruppo.
- 3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
- 4) Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del D.M. 106/2020, in quanto compatibile.

Art. 20 – Diffusione e conservazione del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento a seguito dell'approvazione, verrà portato a conoscenza della popolazione con pubblico avviso e con la permanente pubblicazione sul sito internet del Comune di Taino.

Art. 21 – Entrata in vigore

- 2) Il presente regolamento entra in vigore non appena viene dichiarata immediatamente eseguibile la deliberazione di approvazione con le modalità previste dall'art 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, in modo da dar corso celermente alle attività di competenza.

Art. 22 – Legislazione vigente in materia di Volontariato di Protezione Civile

- Legge 11 agosto 1991, n. 266 (G.U. 22 Agosto 1991, n. 1);
- Legge nr. 225/1992 così come integrata e modificata dalla Legge nr. 100/2012 recante: “Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile”;
- Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, nr. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, nr. 59";
- D.G.R. 2 luglio 1999, n. 6/44003 (B.U. 9 agosto 1999, n. 32, serie ord. pg.1588);
- D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 (G.U. 25 maggio 2001, n. 120);
- Legge Regionale 22 Maggio 2004 - nr. 16 “Testo unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione Civile”;
- D.G.R. 7 febbraio 2005, n. VII/20486;
- Legge nr. 31/2008 e s.m.i. “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”, ed in particolare l’art. 45 (Protezione dagli incendi boschivi e difesa fitosanitaria);
- Legge Regionale n. 35 del 10 dicembre 2014;
- D.Lgs. nr. 117 del 3 Luglio 2017 “Codice del Terzo settore “;
- D.Lgs. nr. 1 del 2 Gennaio 2018 “Codice di Protezione Civile”;
- Legge Regionale n. 27 del 29 dicembre 2021 "Disposizioni regionali in materia di protezione civile";
- Regolamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile in attuazione dell’art. 22 c. 3 della L. R. n. 27 del 29/12/2021, approvato con D.G.R. n. XI/7236 del 28/10/2022;
- Direttiva del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare del 22/12/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr. 53 del 03/03/2023;
- D.G.R. 17/07/2023 nr.XII/695 (Approvazione dello schema tipo di Regolamento dei Gruppi Comunali, Intercomunali, Provinciali e Metropolitani del Volontariato di Protezione Civile della Lombardia, in recepimento della Direttiva del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare del 22/12/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr. 53 del 03/03/2023 ed approvazione della procedura di adeguamento per i Gruppi Comunali, Intercomunali, Provinciali e Metropolitani.